Originale

Comune di Val di Nizza

PROVINCIA DI PV

_____

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.13

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 10 ,D.LGS N. 118 /2011)**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Franco Campetti - Presidente	Sì
2. Francesca Schiavi - Consigliere	Sì
3. Ugo Bardone - Consigliere	Sì
4. Simone Rolandi - Consigliere	Sì
5. Alessandro Gattone - Consigliere	Sì
6. Matteo Rocca - Consigliere	Sì
7. Lorena Lazzaretti - Consigliere	Sì
8. Elisa Attilia Casarini - Consigliere	Sì
9. Laura Cullacciati - Consigliere	Sì
10. Claudio Giuseppe Lino Cullacciati - Consigliere	Sì
11. Lorenzo Barruzza - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Daniele Bellomo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franco Campetti** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 10 ,D.LGS N. 118 /2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

RICHIAMATI

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 di ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2018;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in*

coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

TENUTO CONTO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*";

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO CHE

- con deliberazione G.C. n. 41 in data 04/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 25 in data 14/07/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 presentato dalla Giunta;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 12 in data 13/02/2018 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione ai fini della presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 in data 27/03/2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 20 in data 13/02/2018 esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione dell'organo di revisione;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e la normativa vigente in materia in ordine all'individuazione degli altri allegati al bilancio di previsione ivi compreso il piano degli

indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

RILEVATO CHE:

- i regolamenti, adottati con deliberazione consiliare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto non anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al principio enunciato dall'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la L. 212/2000;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione che le deliberazioni tariffarie costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di competenza ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) dello stesso decreto, sussiste la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra indicato

- con deliberazione C.C. n. 16 in data 26/06/2015 sono stati adeguati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall' art. l comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione C.C. n. 4 in data 27/03/2018 è stato approvato il piano finanziario TARI per l'anno 2018;
- con deliberazioni C.C. n. 5/7/8 in data 27/03/2018 si è proceduto alla determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2018 dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall' art. l comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e s.m.i. e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale per il 2018 risultano stabilite nelle misure determinate dalla deliberazione G.C. n. 16 del 13.02.2018;
- con deliberazione G.C. n. 14 in data 13.02.2018 è stata operata la verifica negativa della disponibilità nell'ambito del proprio territorio di aree o fabbricati da destinarsi a residenza, alle attività produttive o terziarie, da cedere in proprietà o diritto di superficie [art. 172 lett. b) D.Lgs. 267/2000];
- le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. Lgs. 507/93 e s.m.i.) rimangono invariate ai sensi della deliberazione G.C. n. 2 del 19.01.2008;

- le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93, rimangono invariate come previsto dalla GC 17 del 13/02/2018;
- le tariffe delle concessioni cimiteriali sono quelle determinate dalla deliberazione G.C. n. 24 in data 24/04/2009
- le tariffe dei diritti di segreteria urbanistici edilizi - edilizia produttiva SUAP ed AUA sono stati determinati dalla deliberazione G.C. n. 31 del 23.04.2013;
- per i corrispettivi degli oneri di urbanizzazione si opera richiamo alla deliberazione G.C. n. 54 in data 08.11.2004, mentre per i costi di costruzione si opera riferimento alla determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 127 in data 23.12.2017;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e s.m.i., recepito nella nota di aggiornamento al DUP è negativo;
- ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, in allegato agli atti di bilancio è stato redatto il programma incarichi di collaborazione;
- l' indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta sino alla scadenza del mandato risulta determinata ai sensi della deliberazione G.C. n. 7 del 09.01.2018, mentre i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali sono stati determinati ai sensi della deliberazione C.C. n. 16 in data 27/03/2018;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 383 della L.244/2007 questo ente non ha proceduto alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- è stato predisposto il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario e che il Comune scrivente non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

TENUTO CONTO CHE in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;

- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

VISTO il Prospetto allegato al bilancio di previsione di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, depositato agli atti e richiamato per relationem;

DATO ATTO CHE il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto suindicato;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni - EE.LL. (anche per la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti comunali;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale;
- con deliberazione G.C. n. 19 in data 13.02.2018 si è proceduto alla ricognizione delle eccedenze del personale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 ai sensi dell'art. 91 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
- i trasferimenti erariali per l'anno 2018 sono stati stimati in base alle disposizioni ad oggi vigenti come determinati ai sensi della L. 205/2017;
- in ordine al piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e segg., della L. 244/2007 risulta contenuto nella nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs.267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2018/2020 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano*";

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
   - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
   - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
   - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
   - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);

- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO CHE:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

ATTESO CHE la Corte Costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»"* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*" (sentenza n. 139/2012);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

VISTO il prospetto allegato al bilancio di previsione, depositato agli atti e richiamato per relationem, con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per gli anni 2018/2020;

RICHIAMATI:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

VISTO il programma allegato al bilancio di previsione, depositato agli atti e richiamato per relationem, con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per gli anni 2018/2020;

RILEVATO CHE, inoltre, con deliberazione C.C. n. 10 in data 27/03/2018 è stato approvato il programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, nonché programma biennale di forniture e servizi;

VISTA la relazione del revisore dei conti, riguardante i principali contenuti del bilancio ed esprimente parere favorevole sul bilancio 2018 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il bilancio 2018/2020 e relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la L. 208/2015;
- la L. 232/2016;
- la L. 205/2017;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Resp.Serv. Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati:

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

RITENUTO su richiesta del sindaco, tenuto conto della necessità di attivare interventi urgenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti 10
- votanti 10
- astenuti 2
- favorevoli 8
- contrari

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, depositato agli atti e richiamato per relationem, di cui si riportano gli equilibri finali:

Equilibrio di parte corrente:

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	10.748,58				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		712.098,00	696.098,00	696.098,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		626.320,00	619.278,00	615.841,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*9.059,00*	*10.266,00*	*11.474,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		85.778,00	76.820,00	80.257,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibrio di parte capitale:

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		46.272,73	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.449.637,00	86.000,00	86.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o	(+)		0,00	0,00	0,00

dei principi contabili					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.495.909,73 *0,00*	86.000,00 *0,00*	86.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Di dare atto che il bilancio di previsione che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui dell'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), come risulta dal prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio e depositato agli atti e richiamato per relationem;

3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

4. Di dare atto che è stato redatto il programma incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, in allegato al bilancio 2018/2020;

5. Di dare atto, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso, che:
   a) non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;
   b) del rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;

6. Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2018, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso;

7. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

8. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata ed unanime
la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E ART. 10 ,D.LGS N. 118 /2011)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Val di Nizza, lì 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bruno Panigazzi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Val di Nizza, lì 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Campetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Val di Nizza, lì 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bellomo

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Franco Campetti	Daniele Bellomo
_____	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 100 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/04/2018 al 26/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Val di Nizza, lì 11/04/2018

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 27-mar-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Val di Nizza, lì 27-mar-2018

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo